

## STATUTO

### 1 - Denominazione e sede

### 2 - Finalità

### 3 - Soci

### 4 - Organi dell'Associazione

### 5 - Assemblea degli Associati

### 6 - Presidente, Vice presidente e Tesoriere

### 7 - Consiglio Direttivo

### 8 - Bilancio

### 9 - Quote associative

### 10 - Risorse economiche

### 11 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

### 12 - Fondo di dotazione

#### 1 - Denominazione e sede

E' costituita una associazione non riconosciuta denominata " SitoAureo" -  
L'Associazione ha sede a Roma, e potrà istituire uffici anche in altre località.  
La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

#### 2 - Finalità

L'Associazione non ha fine di lucro. L'Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con istituzioni, enti locali, Università, fondazioni, enti privati, svolge attività a favore dei propri soci e di tutti coloro che desiderino operare nel campo della promozione, dello sviluppo e della diffusione dell'innovazione e della qualità nell'ambito delle iniziative di sviluppo e valorizzazione della bonifica energetica degli ambienti in ambito privato e pubblico sviluppando a tal fine attività istituzionali di ricerca, sperimentazione, formazione, normazione, assistenza, consulenza, informazione e promozione. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari,
- creazione di banche dati;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Quando ciò si rendesse utile o necessario per il perseguimento degli scopi o per l'esercizio delle attività istituzionali, l'associazione potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa, ivi comprese:

- l'adesione ad altri organismi, associazioni o enti italiani ed esteri;
- la costituzione di enti o società ad hoc.

#### 3 -Soci

I Soci si distinguono in fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori: professionisti che hanno maturato, in vari campi, esperienze nel settore della promozione della qualità nelle iniziative di sviluppo e valorizzazione della bonifica energetica degli ambienti in ambito privato e pubblico riunitisi per la costituzione della presente Associazione. I soci fondatori sono membri a vita dell'associazione, salvo

l'esercizio del diritto di recesso. Sono soci ordinari: professionisti, enti pubblici, aziende, università, associazioni, fondazioni che, in considerazione del loro ruolo, dell'attività professionale svolta e dei titoli acquisiti nel campo della promozione della qualità nelle iniziative di sviluppo e valorizzazione della bonifica energetica degli ambienti in ambito privato e pubblico sono stati ammessi a far parte dell'associazione, acquisendo il diritto di partecipare alla vita dell'associazione con titolarità di diritto di voto nella assemblea degli associati e la eleggibilità negli organi sociali. Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci ordinari coloro che fattane richiesta, ottengono il parere favorevole di tutti i membri del Consiglio direttivo. I soci ordinari sono membri dell'associazione sino all'esercizio del diritto di recesso o all'eventuale esclusione. Sono associati sostenitori: persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati anche privi di personalità giuridica che aderiscano all'associazione per un periodo di tempo limitato allo scopo di partecipare alle attività dalla stessa organizzate e/o comunque per sostenerne gli obiettivi. Gli associati sostenitori sono membri dell'associazione per la durata di un anno e non hanno diritto di voto in assemblea. Il socio fondatore o ordinario che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. L'adesione all'Associazione è libera e volontaria, tuttavia impegna gli associati al rispetto delle decisioni assunte dagli Organi rappresentativi, secondo le competenze loro conferite dal presente Statuto. La qualità di socio si perde a seguito dell'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto, per aver svolto attività contrastante con le finalità statutarie, per aver manifestato disinteresse al perseguimento dello scopo sociale non partecipando alle Assemblee e/o alle altre attività associative o per altri motivi che rendessero incompatibile la presenza del socio tra gli iscritti dell'Associazione. Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi né abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Non è ammessa impugnazione avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine all'ammissione di nuovi soci o all'esclusione.

#### **4 - Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a)** l'Assemblea degli Associati;
- b)** il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- c)** il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali si intendono ricoperte a titolo onorifico e gratuito.

#### **5 - Assemblea degli Associati**

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari dell'Associazione. All'Assemblea possono intervenire su richiesta gli associati sostenitori, i quali, tuttavia, non hanno diritto di voto.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che la convoca, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno 2 quinti degli aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei 20 giorni successivi.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita. L'Assemblea nomina fra i presenti un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a)** definire gli obiettivi generali e deliberare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- b)** discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- c)** discutere ed approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.
- d)** nominare eventuali membri del Consiglio Direttivo diversi dai Soci Fondatori qualora il Consiglio direttivo ne abbia comunicato la necessità e il numero.

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria in caso di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

Il verbale delle sedute da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **6 - Presidente, Vice presidente e Tesoriere**

Il Presidente è titolare della firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento, lo sostituisce il Vice Presidente.

In caso di comprovata necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice presidente e il Tesoriere durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Presidente: Andrea Amato

Vice presidente: Emanuele Polce

Tesoriere: Fabrizio Nencioni

## 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo é composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 9. I Soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge gli eventuali ulteriori componenti. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con cadenza almeno trimestrale e quando lo richiada un terzo dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità di voti si riapre la discussione o si rinvia l'argomento alla seduta successiva. Dopo quest'ultimo esperimento prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a)** proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- b)** stabilire l'eventuale numero di membri del consiglio direttivo diversi dai soci fondatori.;
- c)** sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa Assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- d)** predisporre e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri;
- e)** accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare le eventuali esclusioni;
- f)** stabilire l'ammontare delle quote associative;
- g)** ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Al termine del mandato, i membri del Consiglio Direttivo diversi dai soci fondatori possono essere rieletti dall'Assemblea.

## 8 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio, preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.

Il conto consuntivo sarà composto dalla parte finanziaria e da quella economica. L'assemblea per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo deve tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ed il suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

## 9 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo fissa ogni anno la quota associativa a carico degli aderenti, secondo la categoria di appartenenza (fondatori, ordinari e sostenitori). La quota associativa deve essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno.

## 10 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività dalle fonti seguenti:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

I finanziamenti che pervengono all'Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria di importo superiore a 500,00 euro è disposta esclusivamente mediante mandato o ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

## 11 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere avanzata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo o da due terzi degli aderenti con diritto di voto in assemblea. Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l'Assemblea in seduta straordinaria.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti con diritto di voto; lo scioglimento deve essere approvato con la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti all'Associazione con diritto di voto in assemblea.

L'assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio direttivo e del Presidente. L'assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso.

## **12 - Fondo di dotazione**

I soci fondatori dotano l'associazione di un fondo iniziale di ..... euro, versati in quote proporzionali.